



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 16/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ESENZIONI E DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE (TARI) ALLE UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE, PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA DELIBERA ARERA N. 158 DEL 5 MAGGIO 2020 ED ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

L'anno duemilaventi, addì sedici del mese di Giugno alle ore 18:00 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Vice Sindaco, Giovanna Licitra,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco		Assente
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore		Assente
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		6	2

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale, Dott. Francesco Lumiera.

il Vice Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

OGGETTO: Approvazione dei criteri per il riconoscimento delle esenzioni e delle riduzioni tariffarie (TARI) alle utenze domestiche disagiate, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 3 della Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 ed alla luce dell'emergenza da COVID-19.

Il Sottoscritto Dirigente del Settore IX Risorse Tributarie dott. Francesco Scrofani unitamente al funzionario dott.ssa Tiziana Firrincieli, Funzionario amministrativo sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.7 del D.pr. 62/2013

Premesso che il Consiglio Comunale, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha approvato con deliberazione n. 53 del 22/07/2014 successivamente il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale denominata IUC che disciplina l'applicazione nel Comune di Ragusa dell'Imposta Unica Comunale istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Visto l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 che prevede che il Comune, sia per quanto riguarda la TARI che per quanto riguarda la TASI, disciplina con regolamento le eventuali riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell' ISEE;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato dal C.C. con deliberazione n. 53 del 22.07.2014 così come modificato dal C.C. con deliberazione n. 62 del 30.07.2015, n. 33 del 27/04/2016, n. 10 del 08/03/2018, n. 80 del 09/12/2019;

Preso atto che l'art. 55, comma 1 del suddetto Regolamento Comunale IUC stabilisce l'esenzione della TARI (Tassa sui Rifiuti) per le abitazioni occupate da persone in disagiate condizioni economiche secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 153 di approvazione dei criteri di riconoscimento del bonus sociale idrico e del bonus integrativo ai sensi dell'art 8 della delibera 897/2017/R/IDR;

Visto l'art. 57 bis del D.L. 124/19 che riconosce all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, il ruolo di assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;

Dato atto che il citato art. 57 bis del D.L. n. 124/2019 sancisce che ARERA individuerà gli utenti beneficiari in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato definendo con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2020;

Considerato che, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19, l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA), ha emanato la deliberazione 158/2020 del 5/5/2020 per assicurare agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto;

Visto l'art. 3 della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 che sancisce che *“nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del decreto legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato”*, ovvero:

- indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00;
- indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa);

Dato atto che l'agevolazione può essere riconosciuta in relazione alla sola utenza di residenza nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art 3 della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020, fino al limite massimo della quota variabile della tariffa come da tabella seguente:

Numero occupanti	Tariffa Variabile 2020
Occupante 1	€ 90,01
Occupante 2	€ 162,02
Occupante 3	€ 180,03
Occupante 4	€ 234,03
Occupante 5	€ 240,16
Occupante 6 o più	€ 260,13

Considerato che il comma 5 dell'art. 3 della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 prevede che i Comuni possano integrare l'agevolazione prevista al comma 1 con agevolazioni migliorative;

Ritenuto opportuno prevedere - in relazione all'esercizio della facoltà di cui al predetto art 3, comma 5 - il seguente criterio ai fini dell'esenzione della tariffa fissa per le utenze domestiche maggiormente svantaggiate:

- indicatore ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 2.000,00;

Dato atto che l'agevolazione in questione non rientrando tra quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 dell'art. 1 della Ln. 147/2013, *“può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”* così come previsto dal comma 660 art. 1 della L 147/2013;

Ritenuto che gli oneri finanziari connessi alla citata misura di tutela nei confronti delle utenze domestiche disagiate, stimati in € 400.000,00, possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative adottate a livello nazionale e regionale, al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19;

Ritenuto opportuno, nell'ambito dei criteri di riduzione della parte variabile o di esenzione totale sopra individuati, circoscrivere le agevolazioni in relazione alla sola utenza in cui si risiede, posta nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti sopra indicati ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 con cui si è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; Dato atto che tale provvedimento è coerente con il documento di Programmazione sopra richiamato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il vigente Statuto Comunale;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. approvare i seguenti criteri per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie (TARI) alle utenze domestiche disagiate, per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 3 della Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 pari al limite massimo della parte variabile della tariffa e limitatamente all'utenza in cui si risiede:
 - **indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00 in corso di validità alla data della presentazione dell'istanza;**
 - **indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa);**
2. approvare i seguenti criteri per il riconoscimento dell'esenzione della parte fissa della tariffa (TARI) alle utenze domestiche disagiate, per l'anno 2020, quale agevolazione migliorativa ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, limitatamente all'utenza in cui si risiede:
 - **indicatore ISEE non superiore a € 2.000,00 in corso di validità alla data della presentazione dell'istanza;**
3. dare atto che gli oneri finanziari connessi alla citata misura di tutela nei confronti delle utenze domestiche disagiate, stimati in € 400.000,00, possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative adottate a livello nazionale regionale, al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19;
4. dare mandato al Dirigente del Settore IX di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali per il riconoscimento della riduzione ed esenzione dal pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) relativa all'anno 2020
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l. r. n. 44/91 stante la necessità di avviare le procedure per necessarie al riconoscimento delle riduzioni ed esenzione di che trattasi;
6. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto stabilisce i criteri per riconoscere l'esenzione del pagamento del tributo TARI.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 219 del 09/06/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Vice Segretario Generale
Dott. Francesco Lumiera

il Vice Sindaco
Giovanna Licitra